

Stato modificato

Alleg. a)
Delibera C.C. n. 23 del 17.07.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE
"DIRITTO ALLO STUDIO"

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 29.06.1995
Modificato con delibera C.C. n. 36 del 24.11.2004
Modificato con delibera C.C. n. 54 del 20.11.2010
Modificato con delibera C.C. n. 23 del 17.07.2019

INDICE

ART. 1 FINALITA'

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 3 NOMINA DEI COMMISSARI

ART. 4 ENTRATA IN CARICO DEI COMMISSARI

ART.5 POTERI

ART. 6 SEDE RIUNIONI

ART. 7 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE

ART. 8 PUBBLICITA'

ART.9 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 FINALITA' E OBIETTIVI

- 1 Il Presente regolamento detta i principi a cui si deve attenere la commissione stessa nel svolgere il suo mandato.
- 2 La commissione ha lo scopo di collaborare con l'Amministrazione comunale ricercando e proponendo soluzioni che permettano di garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio, attraverso l'erogazione di servizi per il funzionamento della scuola e per attività che promuovano la crescita culturale dei ragazzi, nonché tramite interventi che favoriscano la piena integrazione nella scuola di alunni portatori di handicap.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La commissione è così composta:

- a) **Sindaco o suo delegato.**
- b) **2 rappresentanti maggioranza.
1 rappresentanti minoranza.**
- c) **1 rappresentante insegnante referente scuola statale secondaria di Dovera.
1 rappresentante insegnante referente scuola statale primaria di Dovera
1 rappresentante insegnante referente scuola statale per l'infanzia di Roncadello.
1 rappresentante insegnante referente scuola paritaria per l'infanzia di Postino**
- d) **1 rappresentante genitori per ogni comitato scuola.**

ART. 3 NOMINA DEI COMMISSARI

1. La nomina dei commissari è di competenza della giunta comunale.
2. La giunta comunale per la nomina dei commissari sentirà gli orientamenti propositivi dei vari capigruppo, in riferimento art.23 comma 5, del regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

ART. 4 ENTRATA IN CARICA DEI COMMISSARI

1. I commissari entrano in carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero alla data in cui la giunta nomina gli stessi.

2. I commissari restano in carica quanto il Consiglio Comunale; e comunque fino alla nomina della nuova commissione. I componenti della commissione possono essere rieletti.

ART. 5 POTERI

1. La commissione ha esclusivamente potere referente e consultivo.
2. Il Presidente può invitare, su argomenti specifici esperti di settore, alle riunioni della commissione, a titolo di sola consultazione.

ART. 6 SEDE RIUNIONI

1. La commissione si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
2. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo su determinazione del Presidente che deve informare i commissari con l'avviso di convocazione.

ART. 7 FUNZIONAMENTO

1. Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. La commissione può essere riunita anche a richiesta di almeno un quinto dei commissari.
3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la commissione.
4. Le decisioni della commissione sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari espressi a scrutinio palese.
5. Il segretario della commissione viene eletto nella prima adunanza e farà capo al segretario comunale.
6. Il segretario redige i verbali delle sedute che verranno firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
7. Le dimissioni di un commissario sono irrevocabili e la giunta comunale provvederà alla nomina del nuovo commissario.

8. I commissari che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata d'ufficio dal Sindaco con avviso all'interessato ed informativa al consiglio comunale.
9. Le dimissioni di oltre la metà dei commissari a qualsiasi titolo determinano la cessazione dalla carica dell'intera commissione
10. Qualora all'ordine del giorno, si discuta di argomenti che interessano direttamente un commissario o un suo parente, il commissario deve lasciare l'aula quando si discuterà il punto in questione.
11. Di norma entro il 30 settembre di ogni anno e comunque ,prima dell'approvazione del Bilancio di previsione , la Commissione propone un Piano di Diritto allo Studio che viene sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale . Tale piano raccoglie tutti gli interventi che l'Amministrazione Comunale, sentite le scuole , offre alla cittadinanza”.

ART. 8 PUBBLICITA'

1. Sulla pubblicità delle sedute della commissione si applica quanto previsto per le sedute del Consiglio Comunale e di cui all'art.10 del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali.

ART. 9 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Ogni modifica al presente Regolamento è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.